

DISPOSITIVI SPECIALI DI CORREZIONE VISIVA PER I VIDEOTERMINALISTI

Informiamo che l'Inail, con la circolare n. 11/2023, ha fornito alcuni chiarimenti rispetto alla fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti ai videoterminali.

In via preliminare l'Inail ha ricordato che, ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. n. 81/2008, i lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste per le pause, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del medesimo Decreto.

Nel corso della visita di sorveglianza sanitaria, il medico competente effettua la raccolta anamnestica, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi al fine di rilevare segni e sintomi di astenopia. Inoltre il medico competente procede all'esame visivo con le normali lenti correttive, se in uso.

L'Inail ha chiarito che i normali occhiali da vista non rientrano né nel novero dei dispositivi di protezione individuale (DPI) né in quello dei "dispositivi speciali di correzione visiva" (DSCV). Pertanto, la prescrizione, da parte dell'oftalmologo, di lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore, non comporta una spesa a carico del datore di lavoro.

L'Inail ha poi precisato che per DSCV si intendono quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un'attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali e che consentano di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando non si rivelino adatti i normali dispositivi di correzione (ossia quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana). Sono considerati DSCV gli occhiali cosiddetti "office" e le lenti applicabili al videoterminale oppure altri dispositivi speciali di correzione.

Nel caso in cui lo specialista oftalmologo, a seguito delle visite di sorveglianza sanitaria, prescriva un DSCV, questi dovrà informare il medico competente; quest'ultimo dovrà poi comunicare al datore di lavoro, tramite il giudizio di idoneità, la necessità che il lavoratore, sulla base degli accertamenti svolti, utilizzi un DSCV durante le applicazioni al videoterminale. Al verificarsi di tali condizioni, il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 176, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, sarà tenuto a fornire a sue spese il DSCV.

QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

Ad inizio settembre 2021 sono stati approvati **tre nuovi Decreti Ministeriali**, abrogando totalmente il D.M. 10 marzo 1998, che hanno portato sostanziali modifiche del **quadro normativo in materia di prevenzione incendi** e che sono entrati in vigore nel 2023. I contenuti si rivolgono a:

- controllo degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio;
- gestione del servizio antincendio (formazione addetti antincendio);
- criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. **Entrata in vigore: 29 ottobre 2022.**

In particolare, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle manutenzioni e dei controlli degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. Queste operazioni possono essere effettuate solo da tecnici manutentori qualificati.

È stato previsto l'obbligo di tenuta di un registro dei controlli, predisposto dal datore di lavoro, riportante i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, in base a scadenze temporali indicate da disposizioni, norme, specifiche tecniche e manuali d'uso e manutenzione. Tale registro deve essere aggiornato costantemente e messo a disposizione degli organi competenti per il controllo. Inoltre, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati regolarmente, tramite liste di controllo, dai lavoratori normalmente presenti ed adeguatamente istruiti.

Infine, con il **DM 02/09/2021** sono stabiliti i **criteri per la gestione durante le normali situazioni di esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.**

Il datore di lavoro è tenuto a definire le azioni da attuare in caso di emergenze, comprese le caratteristiche dei piani di emergenza; la formazione ed informazione da fornire ai lavoratori, in funzione del rischio incendio presente; le modalità di designazione, formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, inclusi i requisiti dei documenti.

Le principali novità previste dal DM nell'ambito della gestione dei servizi antincendio – GSA nei luoghi di lavoro riguardano:

- la classificazione delle attività e la tipologia di formazione: **il nuovo DM distingue le attività in attività di livello 1, 2 e 3**, correlandone la tipologia di corsi di formazione e aggiornamento (di tipo 1, 2 e 3) superando l'indice di rischio basso, medio ed elevato;
- la parte di formazione prevista per i corsi di tipo 1 di formazione e aggiornamento relativi alle attività di livello 1;
- il contenuto dei programmi di aggiornamento;
- la valutazione del rischio dell'attività che non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, **ma anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all'interno dell'attività medesima.**

Nello specifico sono stati definiti i nuovi **criteri generali per l'individuazione delle misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio, ed a limitarne le conseguenze** qualora esso si verifici, oltre alle misure precauzionali di esercizio. Tali disposizioni si applicano a tutti i luoghi di lavoro, ad esclusione dei cantieri temporanei o mobili.

In particolare gli aspetti trattati del Decreto sono:

- la **valutazione dei rischi di incendio** che deve essere complementare a quella del rischio esplosione, qualora prevista, ai sensi del titolo XI del D.Lgs.81/08, e deve rispettare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio. Per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio (livello1) la valutazione viene effettuata seguendo l'allegato I del DM 03.09.2021 mentre per tutte le altre attività (quelle soggette al controllo dei VVF) i criteri di valutazione devono riferirsi al DM 03.08.2015 (RTO – Nuovo codice di Prevenzione Incendi);
 - i **criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio**;
 - l'aggiornamento del DVR ai sensi dell'art.29 co.3 del D.Lgs.81/08, per adeguarsi a queste disposizioni.
-